



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Avv. Bruno De Carolis ...	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Dott.ssa Claudia Rossi.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Michele Maccarone	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario - per le controversie in cui sia parte un consumatore
Dott.ssa Daniela Primicerio.....	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 13.12.2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

La ricorrente fa presente che in data 15/01/1980 venivano emessi due Buoni fruttiferi postali a favore dei Sig.ri Marsilio e Vittorio C. (padre e figlio oggi defunti), che sono scaduti in data 1.1.2011, raggiungendo la massima fruttuosità, e sono diventati infruttiferi. Fa presente che gli eredi degli intestatari non riescono a trovare un accordo sulla liquidazione dei BFP essendo, due di essi, dissenzienti. Ciò posto, la ricorrente, in qualità di coerede, si è rivolta all'intermediario chiedendo la liquidazione della propria quota di BFP, sottolineando, in sede di reclamo, come tale soluzione corrisponda ad una prassi consolidata che *“prevede l'estinzione del titolo con il pagamento della quota spettante all'avente diritto richiedente, lasciando depositata in un conto infruttifero la restante somma a disposizione degli eredi dissenzienti che, se e quando vorranno, potranno, incassarla, motu proprio”*; specifica, inoltre, che il valore nominale di ciascun Buono è di lire 1.000.000 e che l'attuale valore complessivamente ammonta ad €



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

14.921,18. Asserisce, altresì, di aver depositato, presso l'ufficio postale competente, tutta la documentazione successiva necessaria sottoscritta dagli aventi diritto, fatta eccezione per le firme dei due eredi dissenzienti sul modulo per lo svincolo dei titoli.

Tutto ciò premesso, chiede:

- che venga accertato il suo diritto ad ottenere il frazionamento “pro-quota” con conseguente condanna dell'intermediario al pagamento della quota a lei spettante;
- la condanna dell'intermediario alla corresponsione degli interessi maturati dalla data dell'01.01.2011 sino “al giorno del pagamento”;
- la condanna dell'intermediario al risarcimento dei danni “da perdita di tempo” quantificati in €500,00.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario eccepisce, in via preliminare, l'incompetenza dell'ABF a dirimere controversie concernenti la materia del risparmio postale. Al riguardo, fa presente che:

- *“i libretti di risparmio e i prodotti di raccolta del risparmio postale in genere sono prodotti finanziari emessi dalla Cassa di Deposito e Prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario”;*
- *spetta “a decreti del Ministro del Tesoro [...] adottati su proposta del Direttore Generale della Cassa Depositi e Prestiti, di stabilire le caratteristiche e le altre condizioni dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali e di emanare norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori (art. 2, comma 2 del d.lgs 30.7.1999, n. 284);*
- *“il risparmio postale è disciplinato dal D.L. 1.12.1993, n. 487 [...] dal d.lgs 30.7.1999, n. 284 e delle norme del Testo Unico della Finanza indicate nel comma 4 del medesimo articolo, in quanto compatibili, nonché dalle norme del Testo Unico Bancario, ove applicabili” (art. 2, comma 6 del DPR 14.3.2001);*
- *“per l'attività della gestione separata [di cui al successivo comma 8] il Ministro dell'economia determina con propri decreti di natura non regolamentare i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali e le norme in materia di*



trasparenza, pubblicità, contratti e comunicazioni periodiche” (art. 5, comma 11, lett. a), b), c) del D.L. 30.9.2003, n. 269 che ha disposto la trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni).

Nel merito evidenzia che:

- *“il rimborso dei titoli deve essere effettuato congiuntamente a favore di tutti gli aventi diritto (...) i quali sono chiamati a quietanzare congiuntamente il rimborso dei titoli”*, previa definizione della dichiarazione di successione e senza che ciò comporti ingerenze da parte di Poste Italiane;
- i BFP sono *“titoli di risparmio caratterizzati dall’indivisibilità e non sono ammessi rimborsi parziali”*. Le modalità di restituzione del capitale sono stabilite nei singoli decreti di emissione della rispettive serie;
- lo scorporo della quota parte di un Buono è ammissibile solo in presenza delle seguenti condizioni:
 - presenza della clausola *“pari facoltà di rimborso”*;
 - in caso di raggiunta *“infruttuosità”* dello stesso;
 - non devono essere formulate opposizioni da parte degli eredi;
- nel caso in esame, non sussistendo accordo tra gli aventi diritto, non risulta possibile procedere con la divisione della quota parte spettante a ciascuno degli eredi;
- risulta comunque possibile, per le parti, ottenere un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che *“autorizzi Poste a rimborsare i titoli come previsto dalle disposizioni vigenti”*.

Per quanto sopra, l’intermediario chiede al Collegio che venga dichiarata l’inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto dello stesso in quanto infondato.

Diritto

In via preliminare, deve essere esaminata l’eccezione di incompetenza sollevata dall’intermediario, il quale osserva in proposito che il ricorso ha per oggetto titoli di risparmio postale, che sono prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti per la raccolta del risparmio; la materia è regolata da disposizioni normative speciali e i quanto tale sarebbe sottratta alla competenza dell’ABF.

L'eccezione è infondata. Come già rilevato in precedenti decisioni dell'ABF (v. Dec. n.315/2011 e n. 1364/2011) sia la delibera CICR 28 luglio 2008, n. 275, quanto le disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia in data 18 giugno 2009 ricomprendono tra gli intermediari «Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta», nel cui ambito – in base alle disposizioni del d.P.R. 14 marzo 2001, n.144 (“Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta”) – rientra anche la raccolta del risparmio postale mediante il collocamento di buoni postali fruttiferi. L'insieme delle citate disposizioni consente di ritenere che la materia del risparmio postale non possa essere sottratta alla cognizione dell'ABF. Va peraltro rilevato come oggetto del ricorso in esame non sia l'esecuzione di ordini negoziazione o di collocamento di BFP, ma l'attività amministrativa riguardante il rimborso agli eredi dei titolari dei titoli in questione, per cui anche sotto questo profilo è da escludere che si verta in materia di servizi e attività di investimento ai sensi dell'art.23, comma 4 del D.Lgs. n.58/2008 (TUF).

Ciò premesso, si ritiene tuttavia che il ricorso non possa essere accolto.

Infatti, come la stessa ricorrente riconosce, sussiste un dissenso tra i coeredi sulla ripartizione del credito derivante dalla liquidazione dei titoli in questione, per cui appare legittima la preoccupazione dell'intermediario convenuto di tutelare la sua posizione nei confronti di eventuali successive pretese esercitate da altri coeredi. In particolare, nella fattispecie, appare condivisibile il principio, già manifestato in precedenti decisioni (cfr. Dec. n.952 del 10/5/2011 e n. 2089 del 27/10/2011, in linea con l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, S.U., sent. n. 24657 del 28 nov. 2007) secondo cui l'accertamento della singola quota ereditaria del convivente non può essere disposto se non in contraddittorio con tutti gli eredi.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE